

STATUTO

ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR VIA PROV.LE PER
SAN VITO KM.1

Numero REA: BR - 61881

Codice fiscale: 01302440746

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	" Alba Società Cooperativa Sociale Onlus "	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - OGGETTO	
	Articolo 1	
	È costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	nonché del D. Lgs. n. 112/2017 e D. Lgs. n. 117/2017, con	
	sede in Mesagne, la società Cooperativa, con la	
	denominazione: "Alba Società Cooperativa Sociale Onlus".	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'organo	
	amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Articolo 2	
	La società ha la durata fino al 31 dicembre 2070, ma potrà	
	essere prorogata a norma di legge.	
	Articolo 3	
	Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata	
	dell'azienda alla quale prestano la propria attività di	
	lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non	

	occasionale, o in qualsiasi altra forma consentita dalla	
	legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle	
	prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un	
	apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6	
	della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i	
	soci cooperatori.	
	Articolo 4	
	In attuazione dell'art. 1), comma 1) lettera a) della Legge	
	8 novembre 1991 n. 381, la Cooperativa Sociale ha lo scopo	
	di perseguire l'interesse generale della comunità attraverso	
	la promozione umana nell'arco di vita, in ottica	
	sostenibile, ambientalista e intergenerazionale. Persegue	
	l'integrazione, l'inclusione e l'innovazione sociale e	
	interculturale dei cittadini e delle cittadine, senza	
	finalità speculative o di lucro. Persegue altresì lo scopo di	
	progettare , gestire e promuovere attività con l'ausilio di	
	interventi di carattere musicale (p.e. musicoterapia),	
	artistico (p.e. arteterapia), lavorativo (p.e. ergoterapia)	
	che investono la sfera relazionale, motoria, comunicativa,	
	comportamentale e sensoriale-percettiva, quale mezzo	
	terapeutico/riabilitativo, e di espressione	

	personale/artistica e sociale/culturale perseguendo le	
	stesse finalità e obiettivi di cui sopra.	
	La Cooperativa sociale persegue questi obiettivi attraverso:	
	1) la progettazione, la realizzazione, la gestione di	
	servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e	
	formativi, anche secondo quanto previsto dai regolamenti,	
	dai piani e dai programmi degli enti locali (comuni, città	
	metropolitane, regioni), nazionali e della Comunità Europea	
	in materia di interventi socio-sanitari,	
	educativo-assistenziali e formativi;	
	2) la progettazione, la realizzazione, la gestione di	
	servizi orientati alla ricerca scientifica e tecnologica su	
	tematiche affini agli scopi della Cooperativa;	
	3) la progettazione, la realizzazione, la gestione di	
	archivi informativi su tematiche affini agli scopi della	
	Cooperativa;	
	4) la progettazione, la realizzazione, la distribuzione,	
	anche a titolo oneroso, di prodotti editoriali e/o	
	documentaristici (p.e. cortometraggi, film, documentari,	
	spot pubblicitari e video clip, per conto proprio o per	
	conto di terzi), produzioni musicali divulgativo /	
	scientifici, su qualsiasi supporto, su tematiche affini agli	
	scopi della Cooperativa;	
	5) la progettazione, la realizzazione, la distribuzione,	
	anche a titolo oneroso, di software in grado di promuovere	

	il raggiungimento degli scopi della Cooperativa.	
	Riguardo alla tipologia di servizi di cui al punto 1) del	
	presente atto, la Cooperativa intende promuovere:	
	a) la progettazione, la realizzazione, la gestione di	
	servizi socio-sanitari, abilitativi / riabilitativi,	
	educativi e formativi (anche a carattere artistico e	
	musicale) in grado di rispondere alla domanda di	
	benessere bio-psico-sociale, di prevenzione del disagio,	
	di inclusione / inserimento sociale, di orientamento	
	professionale anche in persone con bisogni educativi	
	speciali, con disturbi e difficoltà dell'apprendimento,	
	con disturbi del neurosviluppo, con neurodiversità, con	
	disturbi neurocognitivi. Tali servizi saranno sviluppati	
	con:	
	i. il coinvolgimento delle nuove generazioni in	
	percorsi inclusivi che siano portatori di concrete	
	opportunità di inserimento socio-lavorativo;	
	ii. la realizzazione e/o la stabilizzazione di	
	azioni a sostegno di donne, di minori e anziani in	
	condizioni di fragilità;	
	iii. la realizzazione di azioni di prevenzione e	
	contrasto alla violenza (e a stereotipi e	
	pregiudizi) di genere, di identità e orientamento	
	sessuale, di caratteristiche fisiche o personali	
	(per esempio il c.d. body shaming), alla violenza (e	

	a stereotipi e pregiudizi) etnica o religiosa, degli	
	stereotipi e pregiudizi tra generazioni, anche nelle	
	loro forme mediate (per esempio il c.d.	
	cyberbullismo);	
	iv. la realizzazione di interventi di comunicazione	
	non violenta e di educazione razionale emotiva;	
	v. la rigenerazione di spazi urbani in disuso	
	finalizzata alla realizzazione di attività orientate	
	alla legalità e alla partecipazione civica dei	
	giovani o persone vulnerabili o in situazioni di	
	fragilità per la prevenzione dei fenomeni di	
	violenza, devianza e bullismo;	
	vi. la riduzione dei gap di conoscenza rispetto	
	all'innovazione digitale, con riguardo alle nuove	
	generazioni ma anche alle persone anziane e fragili	
	(c.d. <i>digital divide</i>);	
	vii. la promozione di processi di accrescimento della	
	partecipazione e della fruizione innovativa dei	
	servizi culturali e inclusivi.	
	b) gestire servizi socio-sanitari ed educativi orientati	
	alle esigenze di persone in condizione di bisogno che	
	necessitano di assistenza, accogliimento o inserimento	
	sociale, con specifico riferimento a persone che	
	presentano bisogni educativi speciali;	
	c) assistere attraverso il tutoraggio allo studio	

	individuale o di piccolo gruppo di studenti con disturbi	
	specifici dell'apprendimento, difficoltà di apprendimento	
	o disabilità certificate o non certificate da diagnosi	
	sanitaria ivi compreso il contesto della legge 5 febbraio	
	1992 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.	
	Tale assistenza sarà prestata in accompagnamento al	
	normale percorso scolastico e universitario dell'allievo	
	o eventualmente, e soltanto nel caso di assenza di	
	certificazione di disabilità, in sostituzione del	
	percorso scolastico pubblico secondo le modalità	
	dell'istruzione privata non paritaria, paritaria o	
	paterna;	
	d) collaborare con Istituti quali Scuole, Università,	
	Comuni e Servizi Specialistici attraverso attività di	
	educativa scolastica anche nel senso espresso dalla legge	
	5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni e	
	integrazioni e in particolare per la stesura e il	
	monitoraggio del Profilo di Funzionamento (PF), Piano	
	Educativo Individualizzato (PEI) e Piani Didattici	
	Personalizzati (PDP); sostegno agli alunni con handicap;	
	Gruppo di Lavoro e Gruppo Operativo per l' Handicap ex	
	art. 15 legge 104 del 05 febbraio del 1992 e successive	
	modificazioni e integrazioni; studio, ricerca e	
	sensibilizzazione nell' ambito della disabilità e	
	processi inclusivi;	

	e) progettare, organizzare e gestire centri per	
	l'apprendimento e poli scolastici in collaborazione con	
	istituti scolastici e con altri soggetti pubblici e/o	
	privati (ivi inclusi ospedali, case di cura e istituti di	
	ospitalità per le persone anziane);	
	f) fornire e amministrare servizi sanitari diagnostici e	
	riabilitativi;	
	g) progettare, organizzare e realizzare iniziative di	
	supporto educativo, assistenziale e psicologico	
	attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture e	
	servizi volti a soddisfare i bisogni della collettività	
	in generale, e in particolare servizi a favore di minori,	
	persone portatrici di disagio psichico, neurologico e/o	
	sociale, anziani, persone con disabilità, persone con	
	ritardo/disturbo/difficoltà di apprendimento, sia per gli	
	istituti scolastici che per privati cittadini;	
	h) favorire un rafforzamento del livello di autonomia	
	dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della	
	sua autodeterminazione;	
	i) gestire servizi legati al sostegno della genitorialità;	
	j) istituire e gestire progetti psico-educativi nelle	
	scuole di ogni ordine e grado come p.e. laboratori sulla	
	gestione emotiva, sportelli d'ascolto;	
	k) promuovere, organizzare e tenere corsi di formazione ed	
	aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado,	

	anche in collaborazione con altri enti, pubblici o	
	privati;	
	l) promuovere, tenere e organizzare corsi di formazione e	
	aggiornamento professionale (in particolare attinenti	
	all'area socio-psico-pedagogica ed educativa);	
	m) formare, aggiornare e orientare a livello professionale	
	attraverso corsi e seminari;	
	n) realizzare e gestire, anche unitamente ad altri enti,	
	cooperative, associazioni, istituzioni pubbliche e	
	private, corsi/laboratori di formazione, e/o	
	apprendimento in ogni ambito artistico, culturale,	
	letterario, musicale con intenti sociali e inclusivi;	
	o) intraprendere, promuovere o sostenere appositi piani e	
	programmi di ricerca scientifica e documentazione;	
	p) promuovere ed organizzare progetti formativi (corsi,	
	seminari, convegni) rivolti ad operatori dell'area	
	sanitaria e socio-assistenziale (medici, infermieri,	
	volontari, psicologi, educatori, assistenti sociali),	
	nonché dell'area educativa (dirigenti scolastici,	
	insegnanti, animatori, volontari) rispetto alle	
	problematiche del disagio individuale, familiare e	
	sociale;	
	q) progettare, organizzare e gestire strutture residenziali	
	e semiresidenziali; ovvero organizzazione, promozione,	
	gestione e svolgimento, di servizi, sia a carattere	

	domiciliare che residenziale, di tipo	
	socio-assistenziale, sanitario, infermieristico,	
	terapeutico, riabilitativo, educativo, ricreativo e	
	formativo rivolti a minori, disabili fisici, psichici e	
	sensoriali, anziani e altri soggetti in situazione di	
	disagio sociale;	
	r) progettare, organizzare e gestire servizi socio sanitari	
	ed educativi, nonché l'organizzazione di attività	
	assistenziali, riabilitative, occupazionali, culturali,	
	ricreative e sportive a favore di persone con handicap	
	fisici e psichici o portatori di altri disagi sociali e	
	delle loro famiglie;	
	s) progettare e gestire interventi psicologici,	
	musicoterapici, arteterapici presso gli ospedali (con	
	particolare riguardo per i reparti pediatrici e	
	materno/infantili), presso gli istituti di ospitalità per	
	le persone anziane (Case di Riposo, R.S.A., R.S.D.,	
	Hospice, ecc.) e, in generale, in tutti i contesti di	
	cura;	
	t) ideare, fornire consulenza, realizzare, produrre,	
	organizzare, gestire, commercializzare, distribuire,	
	allestire e rappresentare eventi sociali-culturali,	
	workshop, concerti, spettacoli musicali, teatrali,	
	radiotelevisivi, cinematografici, artistici in genere,	
	ivi compresa l'organizzazione tecnica e il coordinamento	

	logistico di iniziative inerenti il tempo libero e lo	
	svago sotto qualunque forma e manifestazione in Italia ed	
	all'estero e che rientrino negli scopi della Cooperativa,	
	quindi con finalità di promozione e inclusione sociale;	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi la Cooperativa può:	
	I. Richiedere agli Enti pubblici di farsi accreditare o	
	autorizzare ad espletare corsi di formazione e	
	aggiornamento professionale, corsi di orientamento e/o	
	corsi di specializzazione, sia a livello frontale sia	
	con formazione telematica a distanza, secondo le	
	vigenti disposizioni di legge;	
	II. Partecipare ai diversi bandi, locali, nazionali,	
	europei e internazionali per la realizzazione di	
	progetti culturali e di attività di ricerca e studio	
	nell'ambito delle finalità istituzionali;	
	III. Acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito,	
	prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso,	
	comodato e in gestione beni mobili ed immobili;	
	IV. Stipulare speciali convenzioni di qualsiasi genere,	
	anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con enti	
	pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il	
	raggiungimento degli scopi della Cooperativa;	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	

	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Nello svolgimento della propria attività la Cooperativa	
	potrà avvalersi delle prestazioni di terzi non soci.	
	La Cooperativa potrà altresì costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione per il	
	potenziamento aziendale nonché adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative.	
	La società Cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e	
	finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, e comunque sia indirettamente che	
	direttamente attinenti ai medesimi.	
	Inoltre, al fine di stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, la Cooperativa potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci, ed	
	effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta	
	di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al	

	rafforzamento del movimento cooperativo in Italia e	
	all'estero. Pertanto la Cooperativa potrà anche aderire ad	
	altri organismi economici o sindacali che si propongono	
	iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di	
	servizi.	
	Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate	
	dall'organo amministrativo.	
	SOCI	
	Articolo 5	
	Il numero dei soci è illimitato e, nel rispetto	
	dell'art.2519 c.c., può essere compreso tra tre e otto soci	
	solo se tutti i soci sono persone fisiche. Possono altresì	
	essere socie, solo in caso di un numero di soci superiore a	
	otto, le persone giuridiche che svolgano attività inerente a	
	quella esercitata dalla Cooperativa o che intendano	
	perseguire le finalità della stessa.	
	Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano i	
	requisiti soggettivi, previsti dalla legge o dalle	
	convenzioni, per partecipare alla attività della impresa.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non	

	occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione italiana.	
	Possono essere ammessi a soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'ente.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della Cooperativa,	
	svolgano un'attività effettivamente concorrente o in	
	contrasto con quella della Cooperativa stessa.	
	Possono essere ammessi soci volontari ma il loro numero non	
	può essere superiore al 50% del numero complessivo dei soci.	
	Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci.	
	Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme	
	in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione	
	delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni	
	e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla	
	base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la	
	totalità dei soci.	
	Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate	
	in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle	
	degli operatori professionali.	
	Il rapporto con i soci volontari sarà regolato da apposito	
	regolamento interno.	

	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse all'inserimento dell'impresa, o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione, in ogni caso tale durata non potrà essere	
	superiore ad anni 5 (cinque).	
	Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto	
	dall'articolo 15, anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale	
	o di inserimento nell'impresa Cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	

	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 7 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con	
	riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico,	
	allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 8 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico,	
	organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	

	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	Articolo 6	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà	
	presentare all'organo amministrativo domanda scritta che	
	dovrà contenere: a) cognome, nome, luogo e data di nascita,	
	domicilio e cittadinanza; b) l'indicazione della effettiva	
	attività svolta, della eventuale capacità professionale	
	maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa,	
	delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e	
	delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il	
	socio intende instaurare in conformità con il presente	
	statuto e con l'apposito regolamento di cui all'art.28; c)	
	l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che	
	non dovrà essere inferiore, né superiore al limite minimo e	
	massimo fissato dalla legge; d) la dichiarazione di	
	attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni alle	

	deliberazioni legalmente adottate dagli organi societari; e)	
	la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 27 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la	
	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle	
	persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice	
	fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello	
	statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal	
	Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio	
	sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione	
	di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo	
	statutariamente competente, contenente la dichiarazione di	
	conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei	
	Regolamenti della Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'art.5 e la inesistenza delle cause di	
	incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla	
	domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e	
	sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo	
	ammesso sia stato effettuato il versamento di cui	
	all'art.12. Trascorso un mese senza che sia stato effettuato	
	il primo versamento suddetto, la delibera diventerà	
	inefficace.	

	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio,	
	nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che	
	sarà instaurato con la Cooperativa, il socio stesso aderisce	
	in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel	
	regolamento di cui al successivo articolo 28.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini	
	il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma	
	2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la	
	Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di	
	società per azioni, gli amministratori devono convocare	
	l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal	
	caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	

	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	
	sociale sottoscritta, l'eventuale tassa di ammissione	
	qualora la stessa fosse stata determinata dall'organo	
	amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato.	
	Articolo 7	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione, se ricorrono i motivi che, a	
	norma della legge e del presente statuto, legittimino il	
	recesso, ed a provvedere, in conseguenza, nell'interesse	
	della società.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	

	successivo articolo 26.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa	
	all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta	
	di ritorno.	
	Articolo 8	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'organo	
	amministrativo essere escluso il socio:	
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggia moralmente o	
	materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini	
	fra i soci;	
	c) che svolge attività effettivamente in contrasto o	
	concorrente con quella della società;	
	d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o	
	nel regolamento previsto dall'Art. 28 oppure le	
	deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali	
	competenti;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio	
	inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera	

	raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà	
	aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre	
	che il socio si mantenga inadempiente.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 27.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Articolo 9	
	Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con	
	gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi	
	abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi, entro un anno	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che	
	assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte	
	alla società. In difetto di tale designazione si applica	
	l'Art. 2347, II e III comma del c.c.	
	Articolo 10	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del	
	socio defunto, quando non trova applicazione l'Articolo	
	precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale	
	delle somme versate ed eventualmente rivalutate oppure, in	
	caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio	
	dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del	
	rapporto sociale. Il rimborso sarà effettuato ai sensi	

	dell'art. 2535 del codice civile. La domanda di rimborso	
	deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di	
	decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci	
	uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno	
	devoluti alla riserva ordinaria. Il socio che cessa di far	
	parte della società risponde verso questa per il pagamento	
	dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui	
	il recesso, la esclusione o la cessione della quota o	
	dell'azione si è verificato. Nello stesso modo e per lo	
	stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi	
	del socio defunto.	
	Articolo 11	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati	
	"soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che	
	non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.	
	Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che	
	quelle giuridiche.	
	I conferimenti effettuati dai "soci sovventori"	
	rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a	
	formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato	
	allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al	
	potenziamento aziendale di cui al precedente art.4.	
	L'ammissione del "socio sovventore" è deliberata dal	
	consiglio di amministrazione.	

	A ciascun "socio sovventore" non potranno essere attribuiti	
	più di tre voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento	
	effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai	
	"soci sovventori" deve essere tale da non superare un terzo	
	del totale dei voti complessivamente spettanti alla base	
	sociale intesa come somma dei voti spettanti ai "soci	
	cooperatori" e ai "soci sovventori".	
	L'esercizio del diritto di voto del "socio sovventore"	
	spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta	
	iscritto nell'apposito libro da almeno 10 giorni.	
	Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al	
	valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art.	
	15 di questo statuto.	
	Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci	
	sovventori" potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei	
	"soci cooperatori", nella misura massima consentita dalla	
	legge.	
	I "soci sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei	
	"soci sovventori" persone giuridiche possono essere nominati	
	amministratori. La maggioranza degli amministratori deve	
	essere costituita da "soci cooperatori".	
	La trasferibilità delle azioni nominative dei "soci	
	sovventori" è subordinata al gradimento del consiglio di	
	amministrazione.	
	In caso di liquidazione della Cooperativa le azioni dei	

	"soci sovventori" hanno diritto di prelazione nel rimborso	
	rispetto alle quote dei "soci cooperatori". In caso di	
	riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il	
	capitale dei "soci sovventori" sarà ridotto dopo quello dei	
	"soci cooperatori".	
	Il rapporto con i "soci sovventori" sarà disciplinato, in	
	conformità alla normativa vigente in materia, da apposito	
	regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	I "soci sovventori" sono obbligati:	
	1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e	
	i termini previsti dal regolamento interno;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Articolo 12	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	A) dal capitale sociale che è variabile e formato da:	
	A.1) un numero illimitato di quote per i soci cooperatori	
	rispettivamente di valore minimo non inferiore e non	
	superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
	A.2) azioni nominative trasferibili per i soci sovventori,	
	di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti	
	consentiti dalle leggi vigenti;	
	B) dalla riserva legale;	

	C) da eventuali riserve straordinarie;	
	D) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a	
	copertura di particolari rischi o oneri futuri o	
	investimenti;	
	E) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le riserve di cui ai punti B) e C), i fondi di cui al punto	
	D) ed il patrimonio di cui al punto E) sono indivisibili	
	anche alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16	
	dicembre 1977, n. 904, per tale motivo non possono essere	
	distribuite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto	
	dello scioglimento della Cooperativa.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle	
	quote e delle azioni nominative sottoscritte.	
	Articolo 13	
	La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate e	
	precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza	
	della società.	

	Articolo 14	
	Le quote sociali non possono essere cedute senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo, salvo quanto	
	previsto dalla legge per i soci sovventori.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che	
	lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 27.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Articolo 15	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	

	amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo	
	esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di	
	oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie,	
	nonché alla stesura della relazione redatta nei termini	
	previsti dall'articolo 2 della Legge 31 gennaio 1992 n.59	
	nonché dall'art.2545 del codice civile.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore	
	dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo	
	di ristorno, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento,	
	mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi	
	complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle	
	rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato.	
	In particolare, i criteri in base ai quali il ristorno è	
	ripartito tra i soci cooperatori dovranno essere	
	proporzionali alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici e, in via generale, debbono considerare tutti	
	gli elementi della retribuzione lorda ovvero l'ammontare dei	
	conferimenti individuali relativi all'esercizio di	
	referimento.	
	Non si applicano le norme del presente articolo in tema di	
	ristorno quando la Cooperativa, nel rispetto dei criteri e	
	delle modalità stabilite da apposito regolamento, provvede a	
	distribuire fra i soci, quale prezzo del prodotto conferito	

	dagli stessi, in proporzione alla qualità e quantità del	
	prodotto medesimo, il ricavato delle vendite.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili netti annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale in misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione in misura del 3%, ai sensi dell'art. 11	
	della legge 31.1.92 n. 59;	
	c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7	
	della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'aumento percentuale	
	determinato dall'assemblea per il periodo corrispondente e	
	quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati	
	prodotti, non potrà mai superare il limite della variazione	
	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo	
	per le famiglie di operai e di impiegati, calcolati	
	dall'ISTAT;	
	d) alla distribuzione ai soci cooperatori di un dividendo in	
	misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	e) alla distribuzione ai soci sovventori di un dividendo	
	pari a quello distribuito ai soci cooperatori aumentato	
	percentualmente fino ad un massimo di due (2) punti;	
	f) se residua, una ulteriore ed eventuale quota degli utili	

	può essere destinata alle altre riserve facoltative ed	
	indivisibili eventualmente istituite.	
	L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto	
	indicato alle lettere a) e b), che la totalità degli utili	
	venga destinata alla riserva indivisibile alle condizioni di	
	cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. Le	
	riserve non sono ripartibili fra i soci né durante	
	l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.	
	ORGANI SOCIALI	
	ASSEMBLEA	
	Articolo 16	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno	
	una volta all'anno entro centoventi giorni ed	
	eccezionalmente, qualora particolari esigenze legate alla	
	struttura ed all'oggetto dell'attività lo richiedano, entro	
	centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	
	per:	

	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo, nonché	
	dell'eventuale organo di controllo;	
	c) la determinazione del compenso per l'organo	
	amministrativo e, se nominati, dei componenti dell'organo di	
	controllo eletti, rispettivamente, a norma dei successivi	
	articoli 21 e 25;	
	d) deliberare l'eventuale erogazione di trattamenti	
	economici ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma 2, della	
	Legge 3 aprile 2001 n. 142;	
	e) deliberare, alle condizioni e secondo i criteri fissati	
	dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento	
	allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della	
	Cooperativa;	
	f) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge,	
	il programma di mobilità;	
	g) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.	
	L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale	
	responsabilità del o dei componenti l'organo amministrativo	
	e di controllo.	
	Articolo 17	

	L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante	
	volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne	
	sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un	
	quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure	
	dall'Organo di controllo, ove esistente. La convocazione	
	dell'assemblea sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi	
	con lettera raccomandata a ciascun socio o telegramma, o	
	lettera consegnata a mano, o a mezzo posta elettronica o	
	qualsiasi altro mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuta	
	ricezione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data	
	dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta	
	anche nel giorno successivo stabilito per la prima purché	
	almeno ventiquattrore dopo di essa.	
	Articolo 18	
	L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in	
	prima convocazione quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in	
	seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei	
	soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento	
	anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sul	

	cambiamento dell'oggetto, sulla proroga della durata, su	
	rilevanti modificazioni dei diritti dei soci, sulla	
	trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure	
	sul trasferimento della sede sociale anche in altra località	
	del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda	
	convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto	
	favorevole della maggioranza dei voti di tutti i soci. In	
	questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di	
	recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve	
	essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti	
	all'assemblea non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa, e	
	dai soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data	
	della pubblicazione della deliberazione.	
	Articolo 19	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite	
	dall'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno	
	fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per	
	acclamazione.	
	Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare	
	della quota sottoscritta.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	

	rappresentare soltanto da altri soci mediante delega	
	scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo un altro	
	socio.	
	Articolo 20	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ovvero, in sua assenza, dalla persona	
	designata dall'assemblea.	
	La nomina del segretario è fatta dall'assemblea.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Articolo 21	
	L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio	
	di Amministrazione composto da tre o più membri il quale,	
	qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, nomina un Presidente a cui spetta la rappresentanza	
	legale della società e un Vice Presidente.	
	L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del	
	Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci	
	cooperatori.	
	La firma e la rappresentanza della Cooperativa spetta al	
	Presidente del Consiglio, al vicepresidente ed ai	
	consiglieri delegati, se nominati.	

	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre	
	esercizi; gli amministratori scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica. È ammessa	
	la loro rieleggibilità.	
	Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e	
	non ricevono compensi salvo che l'assemblea non deliberi	
	diversamente.	
	Articolo 22	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà	
	utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due	
	consiglieri.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso	
	Consiglio.	
	Articolo 23	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le	
	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che	

	comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di	
	quelli che per legge sono di esclusiva competenza	
	dell'assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione	
	della Cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi	
	federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile	
	alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere,	
	postergare o cancellare ipoteche.	
	L'organo amministrativo può nominare il direttore e comitati	
	tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le	
	mansioni ed eventualmente, sentito il parere dell'organo di	
	controllo, nel caso in cui questo fosse stato nominato, i	
	compensi.	
	L'organo amministrativo relaziona, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare attenzione rivolta alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	
	alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare	
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli	
	amministratori devono illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Articolo 24	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può compiere	

	tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può,	
	perciò, con una sola sua firma rilasciare anche liberatorie	
	quietanze ad Enti pubblici. Può, pure, rilasciare procure	
	anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di	
	Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale	
	della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed	
	amministrativi.	
	Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà:	
	1. fare tutte le operazioni bancarie, ivi compreso	
	l'accensione di conti correnti di corrispondenza, operazioni	
	di versamento e prelevamento sugli stessi e la presentazione	
	per lo sconto di effetti, tratte e titoli in generale;	
	2. utilizzare fidi e scoperti in genere;	
	3. ottenere mutui, affidamenti, finanziamenti e locazioni	
	finanziarie in genere, concedendo le necessarie garanzie;	
	4. assumere nei confronti di istituti bancari, Enti e	
	persone, nei crediti garantiti e non, tutti i relativi	
	obblighi e impegni;	
	5. ritirare dagli uffici postali o da qualunque altro	
	ufficio di spedizioni, pubblico o privato, lettere	
	raccomandate od assicurate, merci, plichi e quant'altro	
	contenente valori;	
	6. effettuare acquisti di merci e beni strumentali, senza	
	limite alcuno, quali a titolo esemplificativo e non	

	assolutamente esaustivo arredi, mobilio, elettrodomestici,	
	attrezzature varie e minute, vettovagliamenti, autoveicoli,	
	autocarri, furgoni;	
	7. effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ricevendone	
	le relative quietanze;	
	8. effettuare vendita e permuta di merci e beni	
	strumentali ed incassare somme e quant'altro dovuto alla	
	società da chiunque, rilasciandone quietanza nelle forme	
	richieste;	
	9. partecipare a gare, appalti nonché effettuare offerte	
	per la fornitura di beni e servizi presso Enti pubblici e	
	privati;	
	10. partecipare alla costituzione di consorzi e	
	associazioni temporanee di imprese, nominare e rilasciare	
	mandato alla capogruppo;	
	11. accettare incarichi, sottoscrivere contratti per	
	l'esecuzione delle prestazioni con Enti pubblici e privati;	
	12. assumere dirigenti, impiegati ed operai, stabilendone	
	gli incarichi e le mansioni, fissare le retribuzioni,	
	sospenderli e licenziarli;	
	13. conferire incarichi a professionisti o lavoratori	
	autonomi, stipulare le relative convenzioni;	
	14. nominare avvocati e procuratori per la difesa e la	
	rappresentanza della società;	
	15. dare esecuzione a qualunque deliberazione delle	

	assemblee ordinarie e straordinarie;	
	16. sottoscrivere contratti di utenza.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo	
	sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro	
	consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Articolo 25	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., e dell'art. 2477 c.c. la	
	Cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo o	
	del revisore legale dei conti.	
	In tal caso si applicano le previsioni di cui all'art.2477	
	c.c..	
	Articolo 26	
	L'Organo di controllo ovvero il revisore legale dei conti,	
	eventualmente nominato opererà, secondo le disposizioni del	
	codice civile e delle leggi speciali in materia.	
	Laddove nominato l'Organo di controllo esercita anche la	
	revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis	
	e seguenti del cod. civ.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Articolo 27	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti	

	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da	
	un arbitro nominato dal Presidente della Camera di commercio	
	di Bari il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30	
	giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel	
	caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel	
	termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più	
	diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha	
	sede la Cooperativa.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni di nomina.	
	L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 28	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società	
	potrà essere disciplinato da un regolamento interno da	
	compilarsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dalla	
	assemblea. In considerazione della peculiare posizione	
	giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore	
	rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio	
	stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo	
	amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci con i	

	voti favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi	
	diritto.	
	Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in	
	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi	
	Articolo 29	
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea	
	con la maggioranza stabilita nell'Art. 18, I e II comma,	
	nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci,	
	stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto	
	risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai	
	soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'Art. 11 della legge n. 59 del	
	31.1.1992.	
	Articolo 30	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali	
	sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di	

[illegible]

43 di 43